

**Art. 1 – Denominazione**

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni, un'Associazione Sportiva Dilettantistica, denominata

Funzionario  
Claudia Dianin  
PER DELEGA  
DEL DIRETTORE PROVINC

**Associazione Sportiva Dilettantistica Munen Karate Club Vestone**  
siglabile **A.S.D.**

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo A.S.D.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

**Art. 2 - Oggetto Sociale e scopo**

2. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Munen Karate Club Vestone è apolitica, non ha finalità di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale, nell'interesse generale della collettività.
3. Essa è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Karate e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del C.O.N.I. e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. L'Associazione si propone la promozione in particolare e principalmente, la diffusione della pratica della disciplina Karate, attraverso l'organizzazione, in proprio o attraverso l'Ente di Promozione Sportiva cui si associa, di attività sportiva, di attività didattica e attività formativa per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica della disciplina del Karate.
5. In particolare, l'Associazione si propone di sviluppare tutte le iniziative atte a promuovere i concetti formativi e partecipativi nell'ambito dell'attività sportiva, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, dei tesserati e dei partecipanti, mediante:
- a) lo svolgimento di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, compresa l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche idonee a promuovere la conoscenza e la pratica del Karate;

- b) la partecipazione alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati e, in generale, all'attività sportiva dilettantistica, didattica e formativa promossa dal C.O.N.I. e dall'Ente di Promozione Sportiva cui si associa;
- c) l'attività didattica, la formazione e l'aggiornamento dei propri Soci, tesserati e partecipanti, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nella disciplina sportiva del Karate, nonché la formazione ed aggiornamento dei propri tecnici ed istruttori, il tutto con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I. e dell'Ente di Promozione Sportiva cui si associa.

6. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal C.O.N.I. a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del C.O.N.I., delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

7. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del C.O.N.I. e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

8. Per il miglior raggiungimento degli scopi Sociali, nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione l'Associazione potrà, tra l'altro:

- a) organizzare, promuovere e gestire avvenimenti di ogni genere, quali eventi e manifestazioni sportive, eventi ricreativi, culturali ed altri eventi di aggregazione sociale;
- b) svolgere attività culturali e ricreative prevalentemente in favore dei propri soci e tesserati, correlate allo scopo sociale;

9. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, purchè siano ad esse strettamente connesse, o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Potrà altresì svolgere attività commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale.

10. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.

11. Il presente Statuto non potrà derogare dalle norme degli Statuti e dei Regolamenti del C.O.N.I e dell'Ente di Promozione Sportiva cui si associa.

### **Art. 3 - Sede**

- 1. L'Associazione ha sede legale in Sabbio Chiese in Via Polli,21
- 2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative sul territorio italiano.
- 3. E' facoltà dell'Assemblea dei Soci procedere allo spostamento della sede nell'ambito del Comune Sabbio Chiese, senza che ciò costituisca modifica al presente statuto.

#### **Art. 4 – Durata**

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

#### **Art. 5 – Soci**

1. Possono far parte dell'Associazione, senza distinzione di razza, genere, credo religioso o politico, le persone fisiche che ne facciano richiesta purchè siano interessate agli scopi ed all'attività dell'Associazione stessa.
2. L'ammissione a Socio è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda.
3. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
4. E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

#### **Art. 6 -. Tesserati**

1. I tesserati sono coloro che desiderano partecipare alle attività organizzate dall'Associazione e dall'Ente di Promozione a cui l'associazione aderisce, ma che non intendono partecipare attivamente alla vita organizzativa della stessa come invece avviene per i soci.
2. I tesserati hanno diritto a partecipare a tutte le attività che l'Associazione pone in essere versando la quota che il Consiglio Direttivo stabilisce.
3. Si diventa tesserato presentando una domanda che, nel caso di minori, dovrà essere controfirmata da un genitore o un esercente la potestà genitoriale.

#### **Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci**

1. L'adesione all'Associazione comporta per il socio il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, del rendiconto economico e finanziario annuale e per l'elezione degli Organi direttivi dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
2. I Soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione per tutta la durata della loro appartenenza alla stessa.
3. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo e termine di riscossione è fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
4. I Soci hanno il dovere di cooperare al progresso dell'Associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statutari e a partecipare alle attività sociali.
5. I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, di eventuali Regolamenti interni e delle delibere prese dall'Organo Sociale.

#### **Art. 8 - Decadenza dei Soci**

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso:
  - a. dimissioni volontarie;

b. esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento della quota associativa nei termini annualmente indicati dal Consiglio Direttivo;

c. radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;

d. scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto;

e. decesso del Socio.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato. L'associato radiato non può essere più ammesso.



## Articolo 9 – Organi Sociali

1. Gli Organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;

## Art. 10 - Assemblea - costituzione

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organismo deliberativo dell'Associazione ed è convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria. Essa è composta da tutti i soci aderenti all'Associazione ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

3. Di norma l'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

## Art. 11 - Convocazione e procedure Assembleari

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci.

2. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è fatta mediante comunicazione ai Soci ed ad ogni componente degli organismi che reggono l'Associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, sia in prima che in seconda convocazione.

3. Tale comunicazione potrà avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza e contestuale comunicazione agli associati attraverso posta ordinaria, posta raccomandata, posta elettronica od ogni altro mezzo ritenuto opportuno a darne adeguata conoscenza agli associati.

4. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci che si trovino in regola col pagamento della quota di Associazione. Ogni Socio ha diritto ad un voto e potrà essere portatore di una sola delega.

5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti i due terzi dei suoi componenti aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 10% degli aventi diritto a voto.
9. L'Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, è presieduta dal Vice-Presidente. L'Assemblea provvederà inoltre alla nomina di un Segretario.
10. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, qualora vi siano votazioni. Copia dei verbali devono essere messi a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
11. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia a oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei partecipanti.
12. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

### **Art. 12 - Deliberazioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- provvede all'elezione, tra i propri Soci maggiorenni, del Presidente, del Consiglio Direttivo;
  - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
  - approva i Regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo, che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
  - approva il rendiconto economico e finanziario dell'associazione;
2. L'Assemblea straordinaria delibera:
- le modifiche del presente Statuto;
  - le designazioni e le sostituzioni degli organi Sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento;
  - lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

### Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari, con un minimo di tre compreso il Presidente, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei Soci, e tutti vengono eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, con riferimento, in ogni caso, al ciclo olimpico, ed i suoi componenti possono essere rieletti.

### Art. 14 - Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. In particolare il Consiglio Direttivo:
  - a. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
  - b. decide sugli investimenti patrimoniali e sulle modalità di finanziamento dell'Associazione;
  - c. stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione;
  - d. delibera sull'ammissione dei Soci;
  - e. decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
  - f. approva il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei Soci;
  - g. stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci e Tesserati e le relative norme e modalità;
  - h. fissa le date delle assemblee;
  - i. redige gli eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei Soci;



### Art. 15 - Composizione del Consiglio Direttivo

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e che non ricoprano cariche in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, ente di promozione sportiva o discipline sportive associate riconosciuti dal C.O.N.I..
2. In occasione della prima riunione, il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e può attribuire altri specifici compiti agli altri Consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che se ne verifichi la necessità, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri, senza formalità.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei Consiglieri.

## Articolo 16 – Dimissioni

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro novanta giorni l'Assemblea Ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente pro-tempore.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile successiva.

## Articolo 17 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Dura in carica quattro anni, con riferimento, in ogni caso, al ciclo olimpico, ed è rieleggibile.
2. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri Organi sociali. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso, purché Soci.
3. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli Organi sociali e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.

## Art. 18 - Patrimonio Sociale

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
  - a. quote annuali di Associazione;
  - b. proventi per prestazioni di servizi vari a soci e tesserati;
  - c. contributi di Enti pubblici o privati;
  - d. contributi volontari di privati o altri soggetti;
  - e. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
  - f. avanzi netti di gestione;
  - g. versamenti effettuati da Soci a fondo perduto.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  - a. beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
  - b. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

### Art. 19- Esercizio Sociale – Bilancio - Avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, dal giorno uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. L'Assemblea ordinaria dei Soci può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio sociale, adattandolo ai programmi e alle attività sociali.
3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'Assemblea.
4. Il rendiconto economico-finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. In fase di approvazione del rendiconto economico-finanziario, il Consiglio Direttivo potrà costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati nell'esercizio successivo per far fronte a spese di investimento di gestione.
7. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

### Articolo 20 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civile. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

### Disposizioni finali

#### Articolo 21 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

#### Art. 22 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Tale Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto a voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto a voto.
2. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altre Associazioni/Società non a scopo di lucro che perseguano finalità sportive dilettantistiche, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### Art. 23 - Regolamenti

1. L'Assemblea con la maggioranza ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, può adottare un regolamento per il funzionamento dell'Associazione e per regolare le collaborazioni con altre Associazioni Sportive Dilettantistiche o altre associazioni senza scopo di lucro


#### Art. 24 - Libri Sociali

1. L'Associazione oltre a quelli eventualmente imposti dalla Legge, dovrà tenere i seguenti libri e registri:
  - libro verbali delle Assemblee;
  - libro verbali del Consiglio Direttivo;
  - libro dei Soci;


#### Art. 25 - Norme di rinvio

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alla normativa vigente in materia, agli statuti ed ai regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza.

Il Segretario

  
\_\_\_\_\_

Il Presidente

  
\_\_\_\_\_

Reg. \_\_\_\_\_  
Ipot. \_\_\_\_\_  
Cat. \_\_\_\_\_  
T.S. \_\_\_\_\_


REGISTRATO A SALÒ

28 GIU. 2024

326

3

Imp. ...



Funzionario  
Claudia Dranin  
PER DELEGA  
DEL DIRETTORE PROVINCIALE